



Comune di Minervino Murge **Provincia di Barletta-Andria-Trani**

ORGANO DI REVISIONE

nominata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021

Verbale n. 1 del 05/02/2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **cinque** del mese di Febbraio, la Dott.ssa Federica Pinto presso la propria sede, nell'espletamento del proprio mandato, alle ore 11.45 procede ad effettuare quanto di competenza sul punto del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parere sulla proposta di deliberazione n. 23 del 01/02/2024 di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Modifica della deliberazione di Giunta Comunale 186 del 14.11.2023 Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 (P.T.F.P.) e Piano annuale 2024 (P.T.F.P)".

Si prende in esame la proposta di delibera di Giunta Comunale, pervenuta a mezzo mail pec del 05-02-2024 n. prot. 1905 e l'ulteriore documentazione integrativa ricevuta, da sottoporre all'approvazione della stessa Giunta Comunale.

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 165/2001, la modifica della deliberazione di Giunta Comunale 186 del 14.11.2023 relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 (P.T.F.P.) e Piano annuale 2024 (P.T.F.P.);

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e tutte quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis);

- è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto il Parere, ex D.Lgs. 267/2000, art.49, c.1 di regolarità Tecnica espresso dalla dottoressa Menduni e di regolarità Contabile espresso dal dott. Mignogna.

ACCERTATO

che il Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 di cui alla proposta di deliberazione n. 23 del 01/02/2024 di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Modifica della deliberazione di Giunta Comunale 186 del 14.11.2023 Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 (P.T.F.P.) e Piano annuale 2024 (P.T.F.P)” rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

che in conseguenza delle assunzioni previste nel Programma in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Modifica della deliberazione di Giunta Comunale 186 del 14.11.2023 Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 (P.T.F.P.) e Piano annuale 2024 (P.T.F.P)”.

Alle ore 14.10 si chiude e si redige il presente verbale che viene letto e firmato.

Il Revisore Unico
Dottoressa Federica Pinto
Firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:
PINTO FEDERICA
Firmato il 05/02/2024 14:23
Seriale Certificato: 3259313
Valido dal 01/02/2024 al 01/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE di MINERVINO MURGE

Provincia Barletta Andria Trani



GIUNTA COMUNALE

deliberazione n.22/08-02-2024

copia

oggetto:	Modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 14.11.2023 Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) 2024-2026, e Piano annuale 2024(P.T.F.P.)
----------	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il mese di **febbraio**, il giorno **otto**, convocata nelle consuete forme per le ore **08:00** con seguito, nella _____ si è riunita la Giunta Comunale, dalle ore ********* per la trattazione degli argomenti all'O.d.G. Al momento della votazione sull'oggetto sopra indicato, si sono avute le presenze come sotto riportato:

MANCINI Maria Laura	SINDACO	P	Favorevole
BELLINI Maria	vicesindaco	P	Favorevole
SINISI Sabatina	ASSESSORE	P	Favorevole
SCHIAVO Marilena Giovanna	ASSESSORE	A	
BEVILACQUA Massimiliano	ASSESSORE	P	Favorevole

presenti	4	assenti	1	astenuti	0	
favorevoli	4	dichiarata immediatamente eseguibile: N				
contrari	0					

Presiede l'adunanza **Maria Laura MANCINI**. in qualità di **SINDACO**.

Verbalizza Michela Menduni quale **SEGRETARIO GENERALE**.

RICHIAMATA la deliberazione n. 186 del 14.11.2023 avente ad oggetto 'Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) 2024-2026' resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione veniva approvato il Piano assunzionale di seguito riportato:

PIANO ASSUNZIONI 2024				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Istruttore	Geometra	Procedura concorsuale	€ 30.274,42
1	Istruttore	Istruttore amministrativo	Progressione tra Aree	€ 30.274,42 *spesa teorica
1	Funzionari E.Q.	Avvocato Comunale	Procedura concorsuale	€ 32.849,27
totale				€ 93.398,11

PIANO ASSUNZIONI 2025				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Funzionari E.Q.	Specialista in materie giuridiche	Procedura concorsuale	€ 32.849,27
1	Funzionari E.Q.	Specialista in materie amministrative e contabili	Progressione tra aree	€ 26.579,70 *spesa teorica
Totale				€ 59.428,97

PIANO ASSUNZIONI 2026				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Istruttori	Agente di Polizia Locale	Procedura concorsuale	€ 31.875,66
Totale				€ 31.875,66

PRESO ATTO che nel corso del 2023, si è manifestata più volte l'esigenza di assicurare la presenza di un dipendente presso il civico cimitero, nei periodi di assenza, malattia e/o riposo del custode;

PRESO ATTO che tale dipendente di fatto non può essere sostituito da altro dipendente per mancata esigibilità delle mansioni;

PRESO ATTO altresì che abitualmente presso la sede municipale, nonché presso le scuole c'è l'esigenza di interventi di piccola manutenzione idraulica, elettrica e muraria riconducibili alle mansioni tipiche di un operaio;

RITENUTO dover prevedere nel Programma Triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P) 2024-2026, Piano annuale 2024 la figura di un Custode/Operaio Esperto, per porre fine alla problematica di cui sopra;

PRESO ATTO che la spesa per le assunzioni previste nell'anno 2024 non supera l'importo di 'incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato – enti virtuosi';

PRESO ATTO altresì che l'Ente dispone di una graduatoria in corso di validità approvata con determinazione RG n 243 del 30.03.2023;

RICHIAMATO l'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001, così come rettificato dal D. Lgs n. 75/2016, che testualmente recita:

“Le amministrazioni pubbliche, definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1 adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista dai contratti collettivi nazionali.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza ed economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 –ter”;

PRESO ATTO CHE

- con le attuali disposizioni legislative, la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente, poiché il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando le rigidità del passato;
- la dotazione organica può definirsi, pertanto, il complesso del personale in servizio, al netto dei dipendenti cessati o che cesseranno dal servizio, ai quali vanno aggiunti i contenuti del piano assunzionale;

DATO ATTO CHE

- in attuazione della disciplina sopra dettata, sono state adottate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con DPCM 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;
- per le amministrazioni, la stessa dotazione organica si risolve in un valore del PTFP. Essa di fatto individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima, resta quello previsto dalla normativa vigente;
- nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 10 bis del D.L. 95/2012 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione del personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione organica come parametro di riferimento (art. 110 del D. Lgs. 267/2000). Pertanto nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;

VISTO in particolar modo l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il comma 2 del predetto art. 33 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce : *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

PRESO ATTO CHE in data 27 aprile è stato pubblicato il DPCM (Decreto 17 marzo 2020): Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

PRESO ATTO CHE l'art. 1 comma 2 testualmente recita: "Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020";

PRESO ATTO CHE in data 11.09.2020 è stata pubblicata in G.U. la circolare esplicativa del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

PRESO ATTO CHE in base al rapporto tra la spesa di personale/entrate correnti al netto FCDE di cui ai soprarichiamati decreti si potrebbero delineare **tre scenari**:

1. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, si trova al di sotto della soglia minima, l'Ente potrà incrementare annualmente la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in misura non superiore al valore percentuale indicato dall'art.5 del DPCM 17 marzo 2020;
2. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, si colloca al di sopra della soglia massima fissata dal provvedimento, l'Ente dovrà adottare un piano che consenta di rientrare entro il 2025 nei valori soglia di rientro della maggiore spesa di personale di cui all'art. 6 del DPCM 17 marzo 2020;
3. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, presenta un rapporto intermedio fra i due valori soglia l'Ente dovrà mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 /2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2022 e che pertanto ai fini del calcolo sulle entrate si terrà conto della media dei valori desumibili dai rendiconti di gestione anni 2020-2021-2023;

PRESO ATTO CHE

- in relazione al DPCM 17 marzo 2020, stante la fascia demografica nella quale si colloca, il Comune di Minervino Murge ha come valori soglia le seguenti percentuali:

- **26,9%** (valore massimo per rientrare nello scenario di cui al precedente punto1);
- **30,9%** (valore minimo per rientrare nello scenario di cui al precedente punto 2);
- **tra 26,9% e 30,9%** (valore che comporta lo scenario di cui al precedente punto 3);

- a seguito della nota del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane prot. n. 9516/2023, il Responsabile del Settore Finanziario ha certificato con nota prot. 9584/2023 che, il rapporto tra le entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto degli ultimi tre anni a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari al **25,00%**, come si evince dal prospetto, in allegato;

DATO ATTO CHE

la fattispecie del Comune di Minervino Murge è assimilabile alla n. 1 come descritta in epigrafe, pertanto l'Ente rientra tra i Comuni virtuosi, e quindi ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 17 marzo 2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascun fascia demografica;

RICORDATO CHE

- la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" – c.d. "decreto concretezza" che all'art. 3 prevede che in base al comma 8, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2020/2022, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D. Lgs 165/2001.;

- il D.L. 80/2021 "Disposizioni per il reclutamento del personale per il PNRR e per la giustizia ordinaria" ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le PA di bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria previsto, in via generale, dalla normativa vigente (art.1, co.14-ter);

PRECISATO CHE l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 ha sancito che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto della normativa vigente;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

PRESO ATTO che l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 ha introdotto un nuovo strumento di programmazione strategica "trasversale", il PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) che ha la funzione di assorbire al suo interno una pluralità di atti riferibili negli enti locali, sostanzialmente agli ambiti seguenti:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del d. Lgs 165/2001;
- Piano di razionalizzazione delle doti strumentali ed informatiche (art. 2, c. 594 lett. a) della l. 24472007);
- Piano della performance (art. 10 de D. lgs 150/2009)
- Piano della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 lett. a e 60 della L. 212/190)
- Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1 della l. 124/2015)

PRESO ATTO altresì che la strategia di copertura del fabbisogno, che deve confluire nel PIAO viene per effetto delle disposizioni vigenti, nei comuni con popolazione inferiore a 50 dipendenti limitata alle sole cessazioni del servizio;

DATO ATTO che nella Programmazione Triennale dei Fabbisogni del Personale, in precedenza assolta mediante l'adozione da parte dell'organo giuntale, confluivano un quadro completo in merito ad assunzioni, cessazioni e capacità assunzionali, atteso che la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente;

PRECISATO CHE il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, è ricompresa nel bilancio pluriennale 2024-2026, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

ACCERTATA la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente;

VISTI

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Rendiconto di gestione anno 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2023;

VERIFICATO che il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha espresso in data 05.02.2024 con Verbale N. 1, (in allegato) parere favorevole;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U. Leggi Enti Locali;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il programma triennale 2024-2026, fabbisogno personale 2024, nel modo che segue:

PIANO ASSUNZIONI 2024				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Istruttore	Geometra	Procedura concorsuale	€ 30.274,42
1	Istruttore	Istruttore amministrativo	Progressione tra Aree	€ 30.274,42 *spesa teorica
1	Funzionari E.Q.	Avvocato Comunale	Procedura concorsuale	€ 32.849,27
1	Operatore Esperto	Custode/Operario	Scorrimento propria graduatoria	€ 28.406,41
totale				€ 121.804,52

PIANO ASSUNZIONI 2025				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Funzionari E.Q.	Specialista in materie giuridiche	Procedura concorsuale	€ 32.849,27
1	Funzionari E.Q.	Specialista in materie amministrative e contabili	Progressione tra aree	€ 26.579,70 *spesa teorica
totale				€ 59.428,97

PIANO ASSUNZIONI 2026				
N.	Area	Profilo Professionale	Modalità di Accesso	Spesa Prevista
1	Istruttori	Agente di Polizia Locale	Procedura concorsuale	€ 31.875,66
totale				€ 31.875,66

DI PROCEDERE, conseguentemente, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente configurata esclusivamente come elenco del personale in servizio ed al lordo delle assunzioni previste in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017;

DI DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto deliberato, costituirà una modifica del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026 e si procederà ad una variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;

DI DARE ATTO altresì che i contenuti di tale deliberato confluiranno nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

DI PRECISARE che la presente Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

DI DARE ATTO che la tabella 2 di cui al DM 17 marzo 2020, rimane valida solo fino all'annualità 2024 e pertanto non è più presente nel 2025 ai fini della programmazione;

DI INVIARE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 16.11.2022.

DI DICHIARARE il presente deliberato, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D:lgs n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	<i>01-02-24</i>	<i>Mignogna Dott. Martino</i>
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	<i>01-02-24</i>	<i>Menduni Michela</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	<i>01-02-24</i>	<i>Mignogna Dott. Martino</i>

